

COLLANA  
I CODICI DEL PROFESSIONISTA  
di Roberto GAROFOLI

#### **DIRITTO E PROCESSO CIVILE**

- *Codice del nuovo processo del lavoro* di V. de GIOIA - G. SPIRITO
- *Codice del condominio* di V. de GIOIA – G. SPIRITO
- *Codice delle impugnazioni civili* di A. IADECOLA
- *Codice dei procedimenti di ingiunzione e di sfratto* di C. TRAPUZZANO
- *Codice della nuova esecuzione civile* di C. TRAPUZZANO
- *Codice dell’immigrazione, dell’asilo e della cittadinanza* di C. COMMANDATORE, B. VIRGILIO
- *Codice dei danni da circolazione stradale* di G. ADILARDI

#### **DIRITTO E PROCESSO PENALE**

- *Codice delle misure cautelari penali* di P. E. SIMONE
- *Codice dei procedimenti speciali* di C. DE ROBBIO
- *Codice dell’esecuzione penale e dell’ordinamento penitenziario* di F. PERRONE CAPANO
- *Codice dell’udienza penale* di V. GAROFOLI – C. PAPAGNO – S. MORISCO
- *Codice della prova penale* di V. GAROFOLI – C. PAPAGNO – S. MORISCO
- *Codice delle misure di prevenzione* di A. CAIRO – C. FORTE

#### **DIRITTO E PROCESSO AMMINISTRATIVO**

- *Il nuovo regolamento degli appalti pubblici* di R. GAROFOLI e G. FERRARI
- *Codice dei contratti pubblici* di R. GAROFOLI e G. FERRARI
- *Codice del processo amministrativo* di R. GAROFOLI e G. FERRARI
- *Codice delle singole sanzioni amministrative* di M. IANNONE e S. PALADINO
- *Codice dell’ambiente* di R. GRECO
- *Codice dell’edilizia* di R. GAROFOLI e G. FERRARI
- *Codice dell’azione amministrativa e delle responsabilità* di A. BARTOLINI, S. FANTINI, G. FERRARI
- *Codice del nuovo pubblico impiego - ministeri e enti locali* di Ge. FERRARI e Gi. FERRARI
- *Codice delle ingiunzioni e delle sanzioni amministrative* di M. IANNONE e S. PALADINO
- *Codice delle esecuzioni forzate contro la P.A.* di A. DONVITO – R. BICHI
- *Codice dell’espropriazione* di R. GAROFOLI e G. FERRARI

#### **Chiedi informazioni:**

- **al tuo agente**
- **alla libreria di zona**
- **info@neldiritto.it**
- Servizio clienti: tel. **0803349219**

**Cristina NAPOLI - Nicola PIGNATELLI**

# **CODICE DEGLI ENTI LOCALI**

**ANNOTATO CON DOTTRINA,  
GIURISPRUDENZA E FORMULE**

**III edizione  
2019**

**NEL DIRITTO  
EDITORE**

**CONCEPT E GRAPHIC DESIGN**

**Pantaleo MEZZINA**

Aranea Internet Marketing s.r.l.  
Via de Luca, 8 - 70056 Molfetta (Ba)  
www.arneamarketing.it

**FINITO DI STAMPARE NEL MESE DI GIUGNO 2019DA:**

Grafica 080 Srl  
70026 Modugno (Ba)  
Via dei Gladioli, 6 - Z.I. ASI Lotto F1/F2

**© NELDIRITTO EDITORE srl, Via San Francesco d'Assisi, n. 51 - 70056 Molfetta**

La traduzione, l'adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, i film, le fotocopie), nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i paesi.

ISBN 978-88-3270-455-6

**L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.**

I lettori che desiderano essere informati sulle novità di Neldiritto Editore possono visitare il sito web **shop.enneditore.it** o scrivere a **info@neldiritto.it**

## Premessa alla III Edizione

Il nostro volume giunge alla sua III edizione, a distanza di otto anni dalla prima. Un lasso temporale ampio in cui le idee iniziali sono maturate, affinate e in parte mutate, anche alla luce degli sviluppi giurisprudenziali e normativi, che hanno caratterizzato la magmatica materia dei Enti locali.

La prima edizione è stata chiusa alla fine del 2011, dopo un periodo di forti tensioni istituzionali, iniziate nell'estate di quell'anno e culminate nell'approvazione da parte del Governo Monti del d.l. n. 201/2011 (c.d. Decreto "Salva Italia"), convertito nella legge n. 214/2011, recettivo di sollecitazioni provenienti dalla dimensione europea. Tale disciplina normativa incideva in modo sensibile sulla forma di Stato e specificatamente sull'ordinamento degli Enti locali, prevedendo il mutamento sostanziale del ruolo delle Province, per quanto in una situazione contingente e in assenza di una visione razionale ed unitaria di riforma.

La seconda edizione, pubblicata nel 2013, era stata imposta da una serie di ulteriori misure frammentarie e rapsodiche, connesse all'acuirsi della crisi economica del Paese, le quali avevano confermato la sensazione di una confusione sistemica.

A distanza di non molto tempo dalla pubblicazione della seconda edizione il legislatore statale ha approvato la l. n. 56/2014, recante "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*" (c.d. Legge Delrio), ossia un tentativo di revisione complessiva e di sistematizzazione della materia, per quanto con una tecnica legislativa non del tutto condivisibile, posto che sarebbe stata auspicabile l'approvazione di un nuovo Testo Unico o di una Carta degli Enti locali. Diversamente tale normativa, non superando il senso della frammentazione materiale, ha inciso in parte direttamente sul TUEL e in parte ha innovato il sistema, ancora una volta in violazione di quanto previsto dallo stesso art. 1, 4° comma, TUEL, attualmente in vigore, che esige esclusivamente modifiche espresse delle disposizioni di esso, a presidio della sua "unità".

Le difficoltà di razionalizzazione della materia sono state aggravate anche dall'esito del referendum costituzionale del 4.12.2016, che ha bocciato la riforma costituzionale proposta dal Governo Renzi, alla quale la l. n. 56/2014 era intimamente connessa, pur in una contraddittoria inversione tra momento legislativo e momento costituzionale (analogamente a quanto accaduto quando il Dlgs. n. 267/2000 fu approvato pochi mesi prima della entrata in vigore del nuovo Titolo V).

In ogni caso tale riforma complessiva, e in parte la sua sedimentazione in questi anni, ci hanno imposto nuovamente di metterci al lavoro, con l'idea, innanzi alla complessità, di semplificare. La III edizione, infatti, si presenta del tutto nuova e più snella rispetto alle precedenti, proprio nella logica di evitare un mero aggiornamento e quindi al fine di dare vita ad un nuovo commento sistematico del Dlgs. n. 267/2000, in strettissima correlazione con la l. n. 56/2014, con la quale costituisce una sorta di "blocco unico".

Rimane la originaria ambizione di provare a fornire agli operatori del diritto, nei fori amministrativi e nelle Amministrazioni locali, un supporto operativo e uno strumento di lavoro capace di sistematizzare la complessità di questa materia. Ringraziamo, come sempre, tutti gli amici e colleghi che hanno reso possibile questo volume, alimentato da una pluralità di anime (universitaria, forense, giudiziaria ed amministrativa).

Un sentito ringraziamento rivolgiamo, per la terza volta, a Roberto Garofoli per la fiducia riposta nel nostro lavoro.

Pisa, 28 Maggio 2019

Cristina Napoli

Nicola Pignatelli

## Autori

**CARLA ACOCELLA** (artt. 109, 111)

*Professoressa Associata di Diritto amministrativo nell'Università degli Studi "Suor Orsola Benincasa"*

**GIULIA BATTAGLIA** (artt. 67-70)

*Dottoranda di ricerca in Giustizia costituzionale e diritti fondamentali dell'Università di Pisa*

**FRANCESCA BIONDI DAL MONTE** (artt. 234-241)

*Ricercatrice T.D. (B) di Diritto costituzionale nella Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa*

**ANDREA BLASINI** (art. 147)

*Dottore di ricerca in Persone e tutele giuridiche della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa*

**MARIA FRANCESCA BONTÀ** (artt. 162-164)

*Responsabile U.O. Gestione entrate presso il Comune di Rosignano Marittimo, Dottoressa di ricerca in Diritto tributario presso l'Università di Pisa*

**GIULIA BOLETTO** (artt. 186-188)

*Ricercatrice di Diritto tributario nell'Università di Pisa*

**BRUNO BRANCATI** (artt. 244-251)

*Dottore di ricerca in Giustizia costituzionale e diritti fondamentali dell'Università di Pisa*

**ROSA CALDERAZZI** (artt. 252-258)

*Professoressa Associata di Diritto dell'economia nell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"*

**GIUSEPPE CAMPANELLI** (artt. 42, 60, 61, 63-66)

*Professore Associato di Diritto costituzionale nell'Università di Pisa*

**ANDREA CARDONE** (artt. 47, 48)

*Professore Ordinario di Istituzioni di Diritto pubblico nell'Università degli Studi di Firenze*

**DOTT. CESARE CAVA** (artt. 208-215; 223-226)

*Ragioniere Commercialista esperto di finanza locale, Legautonomie Toscana*

**TIZIANO CHECOLI** (artt. 88-91)

*Avvocato, Dottore di ricerca in Giustizia costituzionale e diritti fondamentali dell'Università di Pisa*

**FRANCESCO CLEMENTI** (artt. 43, 44)

*Professore Associato di Diritto pubblico comparato nell'Università degli Studi di Perugia*

**GIAN LUCA CONTI** (artt. 27-29)

*Professore Ordinario di Diritto costituzionale nell'Università di Pisa*

**LORENZO CORDÌ** (art. 135)

*Magistrato TAR Lombardia, Milano*

**MICHELA CUSIMANO** (artt. 216-222)

*Avvocato*

**FRANCESCO DAL CANTO** (artt. 13-18)

*Professore Ordinario di Diritto costituzionale nell'Università di Pisa*

**GESUALDO DELLA CORTE** (art. 76)

*Avvocato, Dottore di ricerca in Diritto costituzionale dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II"*

**GIACOMO DELLEDONNE** (artt. 242-243<sup>sexies</sup>)

*Assegnista di ricerca in Diritto pubblico comparato della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa*

**ROBERTO DI MARIA** (artt. 149-153)

*Professore Ordinario di Diritto costituzionale nell'Università di Enna "Kore"*

**MICHELE DIONIGI** (artt. 120-123)

*Ricercatore di Diritto costituzionale nell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", Avvocato*

**GIANLUCA FAMIGLIETTI** (artt. 55-59, 62)

*Professore Associato di Diritto costituzionale nell'Università di Pisa*

**MARIA LETIZIA FERRETTI** (artt. 227-233<sup>bis</sup>)

*Avvocato, Dottoressa di ricerca in Diritto pubblico e dell'economia nell'Università di Pisa*

**GIANCARLO ANTONIO FERRO** (artt. 45, 49)

*Professore Associato di Diritto costituzionale nell'Università di Catania*

**FEDERICO FURLAN** (artt. 51)

*Professore Associato di Diritto costituzionale nell'Università degli Studi di Milano "Bicocca"*

**VALENTINA GIOMI** (artt. 126-133)

*Professoressa Associata di Diritto amministrativo nell'Università di Pisa*

**PIERPAOLO GRAUSO** (artt. 8-12)

*Magistrato TAR Toscana*

**IGNAZIO LAGROTTA** (artt. 107, 108, 110)

*Professore Aggregato di Istituzioni di diritto pubblico nell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", Avvocato*

**PIERDOMENICO LOGROSCINO** (art. 125)

*Professore Ordinario di Istituzioni di diritto pubblico nell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"*

**ANDREA LOLLO** (artt. 147 bis-147 quinquies)

*Ricercatore T.D. (B) di Diritto costituzionale nell'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro*

**ELENA MALFATTI** (artt. 6 – 7-bis)

*Professoressa Ordinaria di Istituzioni di diritto pubblico nell'Università di Pisa*

**ANDREA MARCHETTI** (artt. 174-177)

*Assegnista di ricerca in Diritto costituzionale della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, Avvocato*

**FRANCESCO MARONE** (artt. 112-113 bis)

*Professore Associato di Diritto costituzionale nell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, Avvocato*

**ROSANNA MATTERA** (artt. 259-263)

*Segretario generale nel Comune di Crespina Lorenzana*

**GABRIELLA MAZZOTTA** (artt. 102-106)

*Avvocata, Dottoressa di ricerca in Diritto costituzionale nell'Università di Siena*

**PIETRO MILAZZO** (artt. 141-146)

*Professore Associato di Istituzioni di diritto pubblico nell'Università di Pisa, Avvocato*

**GIUSEPPE MOBILIO** (artt. 22-26)

*Ricercatore T.D. (A) di Diritto costituzionale nell'Università degli Studi di Firenze*

**ALESSANDRO MORELLI** (artt. 32, 35)

*Professore Ordinario di Diritto costituzionale nell'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro*

**MARIA GRAZIA NACCI** (artt. 77-82)

*Professoressa Aggregata di Istituzioni di diritto pubblico nell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"*

**CRISTINA NAPOLI** (artt. 19-21)

*Assegnista di ricerca in Diritto costituzionale della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa*

**ETTORE NESI** (artt. 83-87)

*Avvocato*

**MICHELE NISTICÒ** (artt. 97-101)

*Magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Firenze, Dottore di ricerca in Diritto costituzionale dell'Università degli Studi di Siena*

**VALERIA NUCERA** (artt. 165-167)

*Avvocata, Dottoressa di ricerca in Diritto tributario nell'Università di Pisa*

**ANNALISA PACE** (artt. 199-207)

*Professoressa Aggregata di Diritto tributario nell'Università degli Studi di Teramo*

**FABIO PACINI** (artt. 148, 148 bis)

*Assegnista di ricerca in Diritto costituzionale della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa*

**GAETANO PALOMBELLI** (artt. 270-272)

*Responsabile Area Istituzionale Unione Province d'Italia (UPI), Avvocato*

**FRANCESCO PAOLINI** (artt. 191-195)

*Avvocato*

**PAOLO PASSAGLIA** (artt. 4, 5)

*Professore Ordinario di Diritto pubblico comparato nell'Università di Pisa*

**MICHELA PASSALACQUA** (artt. 182-185; 189, 190)

*Professoressa Ordinaria di Diritto dell'economia nell'Università di Pisa*

**NICOLA PIGNATELLI** (artt. 124, 134)

*Professore Associato di Istituzioni di diritto pubblico nell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", Avvocato*

**MARIO PERINI** (artt. 36-41 bis)

*Professore Associato di Diritto costituzionale nell'Università di Siena*

**ANDREA PERTICI** (artt. 1-3; 136-140)

*Professore Ordinario di Diritto costituzionale*

*nell'Università di Pisa*

**MARCO PETRI** (artt. 158-161; 172, 173)  
*Segretario Generale del Comune di Volterra e Pescaglia*

**SAVIO PICONE** (artt. 114-119)  
*Magistrato TAR Piemonte, Membro del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa*

**ANDREA PODDIGHE** (artt. 178-181)  
*Professore Aggregato di Diritto tributario nell'Università di Cagliari*

**EDOARDO RAFFIOTTA** (artt. 30, 31, 33, 34)  
*Professore Associato di Diritto costituzionale nell'Università di Bologna*

**ALBERTO RENDA** (artt. 196-198bis)  
*Avvocato, Dottore di ricerca in Diritto tributario nell'Università LUISS Guido Carli di Roma, Docente a contratto in Diritto tributario dell'Università degli Studi di Teramo*

**PAOLO SABBIONI** (artt. 50, 54)  
*Professore Associato di Istituzioni di diritto pubblico*

*nell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, Avvocato*

**MARCELLO SALERNO** (artt. 264-269)  
*Ricercatore T.D. (B) di Istituzioni di diritto pubblico nell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"*

**ELISABETTA TARQUINI** (artt. 92-96)  
*Consigliera presso la Corte d'appello di Firenze*

**MATTEO TRAPANI** (artt. 3, 154, 155)  
*Assegnista di ricerca in Diritto costituzionale dell'Università di Pisa*

**MICHELE TROISI** (artt. 168-171)  
*Professore Aggregato di Diritto costituzionale nell'Università del Salento*

**ANDREA VIGNINI** (artt. 156, 157)  
*Dottorando di ricerca in Amministrazione, Mercato e Giustizia Penale dell'Università di Pisa*

**ALFONSO VUOLO** (artt. 46, 71-76)  
*Professore Associato di Diritto costituzionale nell'Università degli Studi di Napoli Federico II*

**Gli schemi presenti nel volume non hanno carattere di ufficialità e la responsabilità per la loro utilizzazione rimane di ogni fruitore.**

# Sommario

Decreto legislativo – 18 agosto 2000, n. 267

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

Publicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 28 settembre 2000 – Supplemento Ordinario n. 162

## **PARTE I** **ORDINAMENTO ISTITUZIONALE** 3

### **TITOLO I - Disposizioni generali** 3

<b>Art. 1</b>	Oggetto	3
<b>Art. 2</b>	Ambito di applicazione	12
<b>Art. 3</b>	Autonomia dei comuni e delle province	15
<b>Art. 4</b>	Sistema regionale delle autonomie locali	23
<b>Art. 5</b>	Programmazione regionale e locale	29
<b>Art. 6</b>	Statuti comunali e provinciali	33
<b>Art. 7</b>	Regolamenti	49
<b>Art. 7 bis</b>	Sanzioni amministrative	63
<b>Art. 8</b>	Partecipazione popolare	70
<b>Art. 9</b>	Azione popolare e delle associazioni di protezione ambientale	74
<b>Art. 10</b>	Diritto di accesso e di informazione	78
<b>Art. 11</b>	Difensore civico	82
<b>Art. 12</b>	Sistemi informativi e statistici	86

### **TITOLO II - Soggetti** 90

#### **CAPO I - Comune** 90

<b>Art. 13</b>	Funzioni	90
<b>Art. 14</b>	Compiti del comune per servizi di competenza statale	103
<b>Art. 15</b>	Modifiche territoriali, fusione ed istituzione di comuni	110
<b>Art. 16</b>	Municipi	119
<b>Art. 17</b>	Circoscrizioni di decentramento comunale	122
<b>Art. 18</b>	Titolo di città	130

#### **CAPO II - Provincia** 133

<b>Art. 19</b>	Funzioni	133
<b>Art. 20</b>	Compiti di programmazione	140
<b>Art. 21</b>	Revisione delle circoscrizioni provinciali	147

#### **CAPO III - Aree metropolitane** 153

<b>Art. 22</b>	Aree metropolitane	153
<b>Art. 23</b>	Città metropolitane	160
<b>Art. 24</b>	Esercizio coordinato di funzioni	169
<b>Art. 25</b>	Revisione delle circoscrizioni comunali	173

<b>Art. 26</b>	Norma transitoria	<b>175</b>
<b>CAPO IV - Comunità montane</b>		<b>177</b>
<b>Art. 27</b>	Natura e ruolo	<b>177</b>
<b>Art. 28</b>	Funzioni	<b>183</b>
<b>Art. 29</b>	Comunità isolate o di arcipelago	<b>189</b>
<b>CAPO V - Forme associative</b>		<b>190</b>
<b>Art. 30</b>	Convenzioni	<b>190</b>
<b>Art. 31</b>	Consorzi	<b>197</b>
<b>Art. 32</b>	Unione di comuni	<b>203</b>
<b>Art. 33</b>	Esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni	<b>209</b>
<b>Art. 34</b>	Accordi di programma	<b>213</b>
<b>Art. 35</b>	Norma transitoria	<b>218</b>
<b>TITOLO III - Organi</b>		<b>220</b>
<b>CAPO I - Organi di governo del comune e della provincia</b>		<b>220</b>
<b>Art. 36</b>	Organi di governo	<b>220</b>
<b>Art. 37</b>	Composizione dei consigli	<b>224</b>
<b>Art. 38</b>	Consigli comunali e provinciali	<b>229</b>
<b>Art. 39</b>	Presidenza dei consigli comunali e provinciali	<b>236</b>
<b>Art. 40</b>	Convocazione della prima seduta del consiglio	<b>240</b>
<b>Art. 41</b>	Adempimenti della prima seduta	<b>244</b>
<b>Art. 41 bis</b>	Obblighi di trasparenza dei titolari di cariche elettive e di governo	<b>248</b>
<b>Art. 42</b>	Attribuzioni dei consigli	<b>250</b>
<b>Art. 43</b>	Diritti dei consiglieri	<b>257</b>
<b>Art. 44</b>	Garanzia delle minoranze e controllo consiliare	<b>262</b>
<b>Art. 45</b>	Surrogazione e supplenza dei consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali	<b>265</b>
<b>Art. 46</b>	Elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti	<b>271</b>
<b>Art. 47</b>	Composizione delle giunte	<b>281</b>
<b>Art. 48</b>	Competenze delle giunte	<b>288</b>
<b>Art. 49</b>	Pareri dei responsabili dei servizi	<b>295</b>
<b>Art. 50</b>	Competenze del sindaco e del presidente della provincia	<b>304</b>
<b>Art. 51</b>	Durata del mandato del sindaco, del presidente della provincia e dei consigli. Limitazione dei mandati	<b>311</b>
<b>Art. 52</b>	Mozione di sfiducia	<b>316</b>
<b>Art. 53</b>	Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco o del presidente della provincia	<b>320</b>
<b>Art. 54</b>	Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale)	<b>325</b>

<b>CAPO II - Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità</b>		<b>332</b>
<b>Art. 55</b>	Elettorato passivo	<b>332</b>
<b>Art. 56</b>	Requisiti della candidatura	<b>336</b>
<b>Art. 57</b>	Obbligo di opzione	<b>340</b>
<b>Art. 58</b>	Cause ostative alla candidatura	<b>342</b>
<b>Art. 59</b>	Sospensione e decadenza di diritto	<b>348</b>
<b>Art. 60</b>	Ineleggibilità	<b>353</b>
<b>Art. 61</b>	Ineleggibilità e incompatibilità alla carica di sindaco e presidente di provincia	<b>364</b>
<b>Art. 62</b>	Decadenza dalla carica di sindaco e di presidente della provincia	<b>368</b>
<b>Art. 63</b>	Incompatibilità	<b>372</b>
<b>Art. 64</b>	Incompatibilità tra consigliere comunale e provinciale e assessore nella rispettiva giunta	<b>382</b>
<b>Art. 65</b>	Incompatibilità per consigliere regionale, comunale e circoscrizionale	<b>384</b>
<b>Art. 66</b>	Incompatibilità per gli organi delle aziende sanitarie locali e ospedaliere	<b>387</b>
<b>Art. 67</b>	Esimente alle cause di ineleggibilità o incompatibilità	<b>389</b>
<b>Art. 68</b>	Perdita delle condizioni di eleggibilità e incompatibilità	<b>392</b>
<b>Art. 69</b>	Contestazione delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità	<b>394</b>
<b>Art. 70</b>	Azione popolare	<b>398</b>
 <b>CAPO III - Sistema elettorale</b>		 <b>402</b>
<b>Art. 71</b>	Elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino ai 15.000 abitanti	<b>402</b>
<b>Art. 72</b>	Elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti	<b>413</b>
<b>Art. 73</b>	Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti	<b>420</b>
<b>Art. 74</b>	Elezione del presidente della provincia	<b>433</b>
<b>Art. 75</b>	Elezione del consiglio provinciale	<b>447</b>
<b>Art. 76</b>	Anagrafe degli amministratori locali e regionali	<b>454</b>
 <b>CAPO IV - Status degli amministratori locali</b>		 <b>458</b>
<b>Art. 77</b>	Definizione di amministratore locale	<b>458</b>
<b>Art. 78</b>	Doveri e condizione giuridica	<b>463</b>
<b>Art. 79</b>	Permessi e licenze	<b>470</b>
<b>Art. 80</b>	Oneri per permessi retribuiti	<b>476</b>
<b>Art. 81</b>	Aspettative	<b>479</b>
<b>Art. 82</b>	Indennità	<b>484</b>
<b>Art. 83</b>	Divieto di cumulo	<b>494</b>
<b>Art. 84</b>	Rimborso delle spese di viaggio	<b>498</b>
<b>Art. 85</b>	Partecipazione alle associazioni rappresentative degli enti locali	<b>503</b>
<b>Art. 86</b>	Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e disposizioni fiscali e assicurative	<b>505</b>
<b>Art. 87</b>	Consigli di amministrazione delle aziende speciali	<b>511</b>

## **TITOLO IV - Organizzazione e personale**

### **CAPO I - Uffici e personale**

<b>Art. 88</b>	Disciplina applicabile agli uffici ed al personale degli enti locali	<b>513</b>
<b>Art. 89</b>	Le fonti	<b>517</b>
<b>Art. 90</b>	Uffici di supporto agli organi di direzione politica	<b>521</b>
<b>Art. 91</b>	Assunzioni	<b>524</b>
<b>Art. 92</b>	Rapporti di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale	<b>528</b>
<b>Art. 93</b>	Responsabilità patrimoniale	<b>538</b>
<b>Art. 94</b>	Responsabilità disciplinare	<b>545</b>
<b>Art. 95</b>	Dati sul personale degli enti locali	<b>551</b>
<b>Art. 96</b>	Riduzione degli organismi collegiali	<b>552</b>

### **CAPO II - Segretari comunali e provinciali**

<b>Art. 97</b>	Ruolo e funzioni	<b>555</b>
<b>Art. 98</b>	Albo nazionale	<b>562</b>
<b>Art. 99</b>	Nomina	<b>567</b>
<b>Art. 100</b>	Revoca	<b>577</b>
<b>Art. 101</b>	Disponibilità e mobilità	<b>581</b>
<b>Art. 102</b>	Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali	<b>589</b>
<b>Art. 103</b>	Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia autonoma	<b>595</b>
<b>Art. 104</b>	Scuola superiore della pubblica amministrazione locale e scuole regionali e interregionali	<b>597</b>
<b>Art. 105</b>	Regioni a statuto speciale	<b>601</b>
<b>Art. 106</b>	Disposizioni finali e transitorie	<b>604</b>

### **CAPO III - Dirigenza ed incarichi**

<b>Art. 107</b>	Funzioni e responsabilità della dirigenza	<b>608</b>
<b>Art. 108</b>	Direttore generale	<b>616</b>
<b>Art. 109</b>	Conferimento di funzioni dirigenziali	<b>621</b>
<b>Art. 110</b>	Incarichi a contratto	<b>632</b>
<b>Art. 111</b>	Adeguamento della disciplina della dirigenza	<b>638</b>

### **TITOLO V - Servizi e interventi pubblici locali**

<b>Art. 112</b>	Servizi pubblici locali	<b>643</b>
<b>Art. 113</b>	Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica	<b>647</b>
<b>Art. 113 bis</b>	Gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica	<b>664</b>
<b>Art. 114</b>	Aziende speciali ed istituzioni	<b>667</b>
<b>Art. 115</b>	Trasformazione delle aziende speciali in società per azioni	<b>673</b>
<b>Art. 116</b>	Società per azioni con partecipazione minoritaria di enti locali	<b>678</b>
<b>Art. 117</b>	Tariffe dei servizi	<b>680</b>
<b>Art. 118</b>	Regime del trasferimento di beni	<b>684</b>
<b>Art. 119</b>	Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e	

	convenzioni	686
<b>Art. 120</b>	Società di trasformazione urbana	689
<b>Art. 121</b>	Occupazione d'urgenza di immobili	693
<b>Art. 122</b>	Lavori socialmente utili	697
<b>Art. 123</b>	Norma transitoria	699

## **TITOLO VI - Controlli**

### **CAPO I - Controllo sugli atti**

<b>Art. 124</b>	Pubblicazione delle deliberazioni	701
<b>Art. 125</b>	Comunicazione delle deliberazioni ai capigruppo)	706
<b>Art. 126</b>	Deliberazioni soggette in via necessaria al controllo preventivo di legittimità	709
<b>Art. 127</b>	Controllo eventuale	716
<b>Art. 128</b>	Comitato regionale di controllo	721
<b>Art. 129</b>	Servizi di consulenza del comitato regionale di controllo	725
<b>Art. 130</b>	Composizione del comitato	729
<b>Art. 131</b>	Incompatibilità ed ineleggibilità	733
<b>Art. 132</b>	Funzionamento del comitato	737
<b>Art. 133</b>	Modalità del controllo preventivo di legittimità	741
<b>Art. 134</b>	Esecutività delle deliberazioni	746
<b>Art. 135</b>	Comunicazione deliberazioni al prefetto	752
<b>Art. 136</b>	Poteri sostitutivi per omissione o ritardo di atti obbligatori	757
<b>Art. 137</b>	Poteri sostitutivi del Governo	767
<b>Art. 138</b>	Annullamento straordinario	774
<b>Art. 139</b>	Pareri obbligatori	781
<b>Art. 140</b>	Norma finale	784

### **CAPO II - Controllo sugli organi**

<b>Art. 141</b>	Scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali	787
<b>Art. 142</b>	Rimozione e sospensione di amministratori locali	795
<b>Art. 143</b>	Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare. Responsabilità dei dirigenti e dipendenti	799
<b>Art. 144</b>	Commissione straordinaria e Comitato di sostegno e monitoraggio	811
<b>Art. 145</b>	Gestione straordinaria	816
<b>Art. 145 bis</b>	Gestione finanziaria	818
<b>Art. 146</b>	Norma finale	823

### **CAPO III - Controlli interni**

<b>Art. 147</b>	Tipologia dei controlli interni	825
<b>Art. 147 bis</b>	Controllo di regolarità amministrativa e contabile	831
<b>Art. 147 ter</b>	Controllo strategico	836
<b>Art. 147 quater</b>	Controlli sulle società partecipate non quotate	840
<b>Art. 147 quinquies</b>	Controllo sugli equilibri finanziari	845

## **CAPO IV - Controlli esterni sulla gestione**

<b>Art. 148</b>	Controlli esterni	<b>848</b>
<b>Art. 148 bis</b>	Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali	<b>854</b>

## **PARTE II ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE**

### **TITOLO I - Disposizioni generali**

<b>Art. 149</b>	Principi generali in materia di finanza propria e derivata	<b>857</b>
<b>Art. 150</b>	Principi in materia di ordinamento finanziario e contabile	<b>864</b>
<b>Art. 151</b>	Principi generali	<b>867</b>
<b>Art. 152</b>	Regolamento di contabilità	<b>872</b>
<b>Art. 153</b>	Servizio economico-finanziario	<b>876</b>
<b>Art. 154</b>	Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali	<b>881</b>
<b>Art. 155</b>	Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali	<b>885</b>
<b>Art. 156</b>	Classi demografiche e popolazione residente	<b>889</b>
<b>Art. 157</b>	Consolidamento dei conti pubblici	<b>893</b>
<b>Art. 158</b>	Rendiconto dei contributi straordinari	<b>898</b>
<b>Art. 159</b>	Norme sulle esecuzioni nei confronti degli enti locali	<b>901</b>
<b>Art. 160</b>	Approvazione di modelli e schemi contabili	<b>904</b>
<b>Art. 161</b>	Certificazioni di bilancio	<b>906</b>

### **TITOLO II - Programmazione e bilanci**

#### **CAPO I - Programmazione**

<b>Art. 162</b>	Principi del bilancio	<b>909</b>
<b>Art. 163</b>	Esercizio provvisorio e gestione provvisoria	<b>912</b>
<b>Art. 164</b>	Caratteristiche del bilancio	<b>917</b>
<b>Art. 165</b>	Struttura del bilancio	<b>920</b>
<b>Art. 166</b>	Fondo di riserva	<b>926</b>
<b>Art. 167</b>	Fondo crediti di dubbia esigibilità e altri fondi per spese potenziali	<b>929</b>
<b>Art. 168</b>	Servizi per conto di terzi e le partite di giro	<b>933</b>
<b>Art. 169</b>	Piano esecutivo di gestione	<b>937</b>
<b>Art. 170</b>	Documento unico di programmazione	<b>942</b>
<b>Art. 171</b>	Bilancio pluriennale	<b>947</b>
<b>Art. 172</b>	Altri allegati al bilancio di previsione	<b>949</b>
<b>Art. 173</b>	Valori monetari	<b>952</b>

#### **CAPO II - Competenze in materia di bilanci**

<b>Art. 174</b>	Predisposizione ed approvazione del bilancio e dei suoi allegati	<b>953</b>
<b>Art. 175</b>	Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione	<b>958</b>
<b>Art. 176</b>	Prelevamenti dal fondo di riserva e dai fondi spese potenziali	<b>966</b>
<b>Art. 177</b>	Competenze dei responsabili dei servizi	<b>968</b>

## **TITOLO III - Gestione del bilancio**

### **CAPO I - Entrate**

<b>Art. 178</b>	Fasi dell'entrata	<b>971</b>
<b>Art. 179</b>	Accertamento	<b>974</b>
<b>Art. 180</b>	Riscossione	<b>984</b>
<b>Art. 181</b>	Versamento	<b>988</b>

### **CAPO II - Spese**

<b>Art. 182</b>	Fasi della spesa	<b>993</b>
<b>Art. 183</b>	Impegno di spesa	<b>997</b>
<b>Art. 184</b>	Liquidazione della spesa	<b>1004</b>
<b>Art. 185</b>	Ordinazione e pagamento	<b>1007</b>

### **CAPO III - Risultato di amministrazione e residui**

<b>Art. 186</b>	Risultato contabile di amministrazione	<b>1012</b>
<b>Art. 187</b>	Composizione del risultato di amministrazione	<b>1015</b>
<b>Art. 188</b>	Disavanzo di amministrazione	<b>1020</b>
<b>Art. 189</b>	Residui attivi	<b>1023</b>
<b>Art. 190</b>	Residui passivi	<b>1027</b>

### **CAPO IV - Principi di gestione e controllo di gestione**

<b>Art. 191</b>	Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese	<b>1030</b>
<b>Art. 192</b>	Determinazioni a contrattare e relative procedure	<b>1037</b>
<b>Art. 193</b>	Salvaguardia degli equilibri di bilancio	<b>1043</b>
<b>Art. 194</b>	Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio	<b>1048</b>
<b>Art. 195</b>	Utilizzo di entrate vincolate	<b>1053</b>
<b>Art. 196</b>	Controllo di gestione	<b>1058</b>
<b>Art. 197</b>	Modalità del controllo di gestione	<b>1063</b>
<b>Art. 198</b>	Referto del controllo di gestione	<b>1068</b>
<b>Art. 198 bis</b>	Comunicazione del referto	<b>1071</b>

## **TITOLO IV - Investimenti**

### **CAPO I - Principi generali**

<b>Art. 199</b>	Fonti di finanziamento	<b>1074</b>
<b>Art. 200</b>	Gli investimenti	<b>1080</b>
<b>Art. 201</b>	Finanziamento di opere pubbliche e piano economico-finanziario	<b>1082</b>

### **CAPO II - Fonti di finanziamento mediante indebitamento**

<b>Art. 202</b>	Ricorso all'indebitamento	<b>1086</b>
<b>Art. 203</b>	Attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso	

	all'indebitamento	1092
<b>Art. 204</b>	Regole particolari per l'assunzione di mutui	1094
<b>Art. 205</b>	Attivazione di prestiti obbligazionari	1100
<b>Art. 205 bis</b>	Contrazione di aperture di credito	1103

### **CAPO III - Garanzie per mutui e prestiti**

<b>Art. 206</b>	Delegazione di pagamento	1107
<b>Art. 207</b>	Fideiussione	1110

## **TITOLO V - Tesoreria**

### **CAPO I - Disposizioni generali**

<b>Art. 208</b>	Soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria	1113
<b>Art. 209</b>	Oggetto del servizio di tesoreria	1116
<b>Art. 210</b>	Affidamento del servizio di tesoreria	1119
<b>Art. 211</b>	Responsabilità del tesoriere	1122
<b>Art. 212</b>	Servizio di tesoreria svolto per più enti locali	1125
<b>Art. 213</b>	Gestione informatizzata del servizio di tesoreria	1128

### **CAPO II - Riscossione delle entrate**

<b>Art. 214</b>	Operazioni di riscossione	1131
<b>Art. 215</b>	Procedure per la registrazione delle entrate	1134

### **CAPO III - Pagamento delle spese**

<b>Art. 216</b>	Condizioni di legittimità dei pagamenti effettuati dal tesoriere	1137
<b>Art. 217</b>	Estinzione dei mandati di pagamento	1141
<b>Art. 218</b>	Annotazione della quietanza	1144
<b>Art. 219</b>	Mandati non estinti al termine dell'esercizio	1147
<b>Art. 220</b>	Obblighi del tesoriere per le delegazioni di pagamento	1150

### **CAPO IV - Altre attività**

<b>Art. 221</b>	Gestione di titoli e valori)	1153
<b>Art. 222</b>	Anticipazioni di tesoreria	1156

### **CAPO V - Adempimenti e verifiche contabili**

<b>Art. 223</b>	Verifiche ordinarie di cassa	1161
<b>Art. 224</b>	Verifiche straordinarie di cassa	1164
<b>Art. 225</b>	Obblighi di documentazione e conservazione	1166
<b>Art. 226</b>	Conto del tesoriere	1169

## **TITOLO VI - Rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione**

<b>Art. 227</b>	Rendiconto della gestione	1172
-----------------	---------------------------	------

<b>Art. 228</b>	Conto del bilancio	<b>1179</b>
<b>Art. 229</b>	Conto economico	<b>1183</b>
<b>Art. 230</b>	Lo stato patrimoniale e conti patrimoniali speciali	<b>1186</b>
<b>Art. 231</b>	La relazione sulla gestione	<b>1191</b>
<b>Art. 232</b>	Contabilità economico-patrimoniale	<b>1194</b>
<b>Art. 233</b>	Conti degli agenti contabili interni	<b>1197</b>
<b>Art. 233 bis</b>	Il bilancio consolidato	<b>1201</b>

## **TITOLO VII - Revisione economico-finanziaria**

<b>Art. 234</b>	Organo di revisione economico-finanziario	<b>1205</b>
<b>Art. 235</b>	Durata dell'incarico e cause di cessazione	<b>1210</b>
<b>Art. 236</b>	Incompatibilità ed ineleggibilità dei revisori	<b>1214</b>
<b>Art. 237</b>	Funzionamento del collegio dei revisori	<b>1219</b>
<b>Art. 238</b>	Limiti all'affidamento di incarichi	<b>1222</b>
<b>Art. 239</b>	Funzioni dell'organo di revisione	<b>1225</b>
<b>Art. 240</b>	Responsabilità dell'organo di revisione	<b>1231</b>
<b>Art. 241</b>	Compenso dei revisori	<b>1234</b>

## **TITOLO VIII - Enti locali deficitari o dissestati**

### **CAPO I - Enti locali deficitari: disposizioni generali**

<b>Art. 242</b>	Individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari e relativi controlli	<b>1237</b>
<b>Art. 243</b>	Controlli per gli enti locali strutturalmente deficitari, enti locali dissestati ed altri enti	<b>1241</b>
<b>Art. 243 bis</b>	Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale	<b>1245</b>
<b>Art. 243 ter</b>	Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali	<b>1255</b>
<b>Art. 243 quater</b>	Esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e controllo sulla relativa attuazione	<b>1259</b>
<b>Art. 243 quinquies</b>	Misure per garantire la stabilità finanziaria degli enti locali sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso	<b>1265</b>
<b>Art. 243 sexies</b>	Pagamento di debiti	<b>1268</b>

### **CAPO II - Enti locali dissestati: disposizioni generali**

<b>Art. 244</b>	Dissesto finanziario	<b>1270</b>
<b>Art. 245</b>	Soggetti della procedura di risanamento	<b>1273</b>
<b>Art. 246</b>	Deliberazione di dissesto	<b>1276</b>
<b>Art. 247</b>	Omissione della deliberazione di dissesto)	<b>1279</b>
<b>Art. 248</b>	Conseguenze della dichiarazione di dissesto	<b>1282</b>
<b>Art. 249</b>	Limiti alla contrazione di nuovi mutui	<b>1285</b>
<b>Art. 250</b>	Gestione del bilancio durante la procedura di risanamento	<b>1288</b>
<b>Art. 251</b>	Attivazione delle entrate proprie	<b>1290</b>

### **CAPO III - Attività dell'organo straordinario di liquidazione**

<b>Art. 252</b>	Composizione, nomina e attribuzioni	<b>1293</b>
-----------------	-------------------------------------	-------------

<b>Art. 253</b>	Poteri organizzatori	<b>1297</b>
<b>Art. 254</b>	Rilevazione della massa passiva	<b>1299</b>
<b>Art. 255</b>	Acquisizione e gestione dei mezzi finanziari per il risanamento	<b>1305</b>
<b>Art. 256</b>	Liquidazione e pagamento della massa passiva	<b>1310</b>
<b>Art. 257</b>	Debiti non ammessi alla liquidazione	<b>1315</b>
<b>Art. 258</b>	Modalità semplificate di accertamento e liquidazione dei debiti	<b>1317</b>

#### **CAPO IV - Bilancio stabilmente riequilibrato**

<b>Art. 259</b>	Ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato	<b>1321</b>
<b>Art. 260</b>	Collocamento in disponibilità del personale eccedente	<b>1328</b>
<b>Art. 261</b>	Istruttoria e decisione sull'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato	<b>1332</b>
<b>Art. 262</b>	Inosservanza degli obblighi relativi all'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato	<b>1337</b>
<b>Art. 263</b>	Determinazione delle medie nazionali per classi demografiche delle risorse di parte corrente e della consistenza delle dotazioni organiche	<b>1340</b>

#### **CAPO V - Prescrizioni e limiti conseguenti al risanamento**

<b>Art. 264</b>	Deliberazione del bilancio di previsione stabilmente riequilibrato	<b>1344</b>
<b>Art. 265</b>	Durata della procedura di risanamento ed attuazione delle prescrizioni recate dal decreto di approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato	<b>1347</b>
<b>Art. 266</b>	Prescrizioni in materia di investimenti	<b>1350</b>
<b>Art. 267</b>	Prescrizioni sulla dotazione organica	<b>1352</b>
<b>Art. 268</b>	Ricostituzione di disavanzo di amministrazione o di debiti fuori bilancio	<b>1355</b>
<b>Art. 268 bis</b>	Procedura straordinaria per fronteggiare ulteriori passività	<b>1358</b>
<b>Art. 268 ter</b>	Effetti del ricorso alla procedura straordinaria di cui all'articolo 268 bis	<b>1364</b>
<b>Art. 269</b>	Modalità applicative della procedura di risanamento	<b>1368</b>

### **PARTE III ASSOCIAZIONI DI ENTI LOCALI**

<b>Art. 270</b>	Contributi associativi	<b>1370</b>
<b>Art. 271</b>	Sedi associative	<b>1374</b>
<b>Art. 272</b>	Attività delle associazioni nella cooperazione allo sviluppo	<b>1376</b>

### **PARTE IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE ED ABROGAZIONI**

<b>Art. 273</b>	Norme transitorie	<b>1378</b>
<b>Art. 274</b>	Norme abrogate	<b>1379</b>
<b>Art. 275</b>	Norma finale	<b>1381</b>
<b>Indice analitico</b>		<b>1382</b>

## CAPO II - Provincia

■■■ Art. 19 Funzioni <sup>(1)</sup>

1. Spettano alla provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardano vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori:

a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità;

b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;

c) valorizzazione dei beni culturali;

d) viabilità e trasporti;

e) protezione della flora e della fauna parchi e riserve naturali;

f) caccia e pesca nelle acque interne;

g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;

h) servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;

i) compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;

l) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.

2. La provincia, in collaborazione con i comuni e sulla base di programmi da essa proposti promuove e coordina attività, nonché realizza opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.

3. La gestione di tali attività ed opere avviene attraverso le forme previste dal presente testo unico per la gestione dei servizi pubblici locali.

<sup>(1)</sup> L'assetto normativo vigente delle funzioni amministrative provinciali è tracciato nella legge n. 56/2014, c.d. Delrio, emanata "in attesa" della riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione, che, come noto, è stata bocciata con referendum costituzionale del 4 dicembre 2016. In particolare, all'interno dell'articolo unico legge n. 56: sulle funzioni regionali nelle materie di cui all'art. 117, co. 3 e 4, nonché sulle funzioni provinciali ex art. 118 Cost. v. comma 52; sulle funzioni fondamentali provinciali v. comma 85; sulle funzioni fondamentali delle Province con territorio interamente montano ed al contempo confinanti con Paesi stranieri v. comma 86; sulle modalità di esercizio delle funzioni fondamentali provinciali v. co. 87; sul procedimento di riordino statale e regionale delle funzioni già nella disponibilità delle province v. co. 89.

**BIBLIOGRAFIA**

AMENDOLA, *La provincia nell'amministrazione dello Stato*, in *Trattato Orlando*, Milano, 1918; BENVENUTI, *La provincia nell'ordinamento costituzionale*, in *Amm. It.*, 1960, 1; BARBERA-BASSANINI (a cura di), *I nuovi poteri delle regioni e degli enti locali. Commento al decreto n. 616 di attuazione della legge n. 382*, Bologna, 1978; BASSANI, *Commento all'articolo 19, d. lgs. n. 267/2000*, in ITALIA (a cura di), *Testo unico degli enti locali, Volume I, Ordinamento istituzionale, Tomo I Commento agli articoli 1-87 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*, Milano, 2000, 305; CORPACI, *Provincia*, in *Nov. Dig. It.*,

Appendice VI, Torino, 1986, 95; ESPOSITO, *Provincia (diritto amministrativo)*, in *Enc. Dir.*, XXXVII, Milano, 1988, 797; FABRIZZI, *La provincia: storia istituzionale dell'ente locale più discusso. Dall'assemblea costituente ad oggi*, in *www.federalismi.it*, n. 23/2008; FEDERICI, *La configurazione della Provincia alla luce della riforma delle autonomie*, in *Comuni d'Italia*, 1990, 1311; FOÀ, *Commento all'articolo 19*, in CAVALLO PERIN – ROMANO (a cura di), *Commentario breve al testo unico sulle autonomie locali*, Padova, 2006, 120; GANDINI, *Provincia, I) Ordinamento; II) Funzioni*, in *Enc. giur.*, XXV, Roma, 1990; GORLANI, *Quale futuro per le Province dopo l'esito del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016*, reperibile su *www.federalismi.it*, n. 5/2017; MALINVERNO, *Provincia (diritto vigente)*, in *Nov. Dig. It.*, XIV, Torino, 1967, 383; MANGIAMELI, *La Provincia: dall'Assemblea Costituente alla riforma del Titolo V*, in *www.astrid-online.it*; MERLONI, *Province e riforma: le prime difficoltà*, in *Le Autonomie*, 1990, 23; NAPOLI, *Il livello provinciale di Governo nella legislazione "anticrisi" del Governo Monti*, reperibile su *www.federalismi.it*, n. 21 del 2012; NAPOLI, *La potestà normativa e amministrativa*, in DI MARIA, NAPOLI, PERTICI, *Diritto delle autonomie locali*, Torino, 2019, 131; NAPOLI, *Province: tutto o (niente?) da rifare?*, reperibile su *www.federalismi.it*, n. 21/2013; ONIDA, *La provincia ente intermedio nella legislazione statale e regionale: analisi e prospettive*, in *Nuovo governo locale*, 1988, 3; ONIDA, *Parere sui profili di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. n. 95 del 2012, convertito in legge n. 135 del 2012, in tema di riordino delle province e delle loro funzioni*, reperibile su *www.federalismi.it*, n. 17/2012; PASTORI, *Provincia*, in *Dig. Disc. Pubbl.*, XII, Torino, 1997, 201; SILVESTRI, *Attribuzioni delle province*, in A.A.V.V., *Le autonomie locali*, l. 8 giugno 1990, n. 142, Milano, 1990, 522; VANDELLI, *Il sistema delle autonomie locali*, Bologna, 2018; VANDELLI, *Provincia*, in *Enc. Dir.*, Aggiornamento, II, Milano, 1998, 814.

## SEZ. I

### L'INQUADRAMENTO

**Sommario** •1. Premessa. La Provincia quale livello costituzionale di governo nella eterna morsa di un legislatore statale “fuori tempo” e di un legislatore regionale “sulla difensiva”. •2. Le funzioni delle Province dall'entrata in vigore della Costituzione al TUEL •3. La legge cost. n. 3/2001 e le categorie costituzionali di funzioni amministrative provinciali. •4. La legge n. 56/2014 e l'attuale assetto delle funzioni provinciali. •4.1. Le funzioni *fondamentali*. •4.2. Le funzioni *altre* ai sensi dell'art. 118 Cost.

■ ■ 1. Premessa. La Provincia quale livello costituzionale di governo nella eterna morsa di un legislatore statale “fuori tempo” e di un legislatore regionale “sulla difensiva”.

L'articolo in commento riproduce quanto disposto dall'art. 14 della legge n. 142/1990 con la quale, come noto, veniva data attuazione all'art. 128 Cost., oggi abrogato dalla legge cost. n. 3/2001.

Tale disposizione, nonostante la vocazione “ordinatrice” del Testo che la ospita, non ha costituito in passato e non costituisce tuttora una attendibile fotografia delle funzioni amministrative esercitate dalle Province.

Non prima della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, poiché come si vedrà, l'art. 19 non ha provveduto a completare gli ambiti di attività richiamati nella legge n. 142 con le funzioni acquisite ai sensi del d.lgs. n. 112/1998, nonché dalla ulteriore normativa di settore allora vigente in materia. Non al momento in cui si scrive, poiché attualmente il testo normativo di riferimento nella materia che occupa è la legge n. 56/2014, c.d. Delrio, la quale ha dato attuazione alla legge cost. n. 3/2001, peraltro legiferando “*in attesa*” di quella riforma costituzionale che sarebbe poi stata bocciata dal *referendum* costituzionale del 4 dicembre 2016.

E a ciò si aggiunga che la disposizione in esame deve, ora come allora, essere osservata in combinato disposto con la molteplicità di leggi regionali di allocazione delle funzioni amministrative nelle materie di competenza legislativa non riservata allo Stato, al cui interno, in specie da ultimo, è dato riscontrare la tradizionale ostilità delle autonomie regionali nei confronti degli enti di area vasta.

## ■ ■ 2. Le funzioni delle Province dall'entrata in vigore della Costituzione al TUEL.

Collocato tra i principi fondamentali quello del pluralismo territoriale (art. 5 Cost.), l'Assemblea costituente ha descritto nell'art. 118 Cost. il sistema amministrativo italiano con riguardo alla sua declinazione verticale.

Tale disposizione, nella sua originaria formulazione, optava per il c.d. *parallelismo delle funzioni* (legislative e amministrative), in base al quale il soggetto (Stato o regioni) competente a dettare la disciplina legislativa ai sensi dell'art. 117 Cost. ne avrebbe necessariamente curato anche attuazione in via amministrativa.

Se, pertanto, sotto il profilo della titolarità, pareva potersi distinguere tra funzioni amministrative *proprie* dello Stato e funzioni amministrative *proprie* delle Regioni, il medesimo art. 118 non riproponeva tale scissione sotto quello dell'esercizio, prevedendo piuttosto:

- al secondo periodo del comma 1 che, all'interno delle materie di potestà legislativa regionale, le leggi delle Repubblica potessero attribuire a Province, Comuni o altri enti locali funzioni amministrative di *interesse esclusivamente locale*;

- al comma 2 che l'esercizio delle funzioni *proprie* dello Stato potesse essere *delegato* alle Regioni e da queste – ai sensi dell'art. 1, co. 3, n. 3, lett. *b*), legge n. 382/1975 – *subdelegato* agli enti territoriali minori;

- al comma 3 che le funzioni *proprie* delle Regioni dovessero essere esercitate *normalmente* attraverso *delega* a Province, Comuni o altri enti locali ovvero mediante l'istituto dell'*avvalimento di uffici*.

**In primo luogo**, allora, in attesa della nascita delle Regioni, ai sensi dell'art. 118, comma 1, Cost., venivano emanati i d.P.R. nn. 747/1954 in materia di polizia della pesca, 771/1955 in materia di concessione di funicolari aeree, sciovie, slittovie etc., 987/1955 in materia di caccia e pesca nelle acque interne.

**In secondo luogo**, con riguardo ai trasferimenti statali, dopo il sostanziale fallimento della prima ondata di trasferimenti di funzioni e compiti dallo Stato alle Regioni ed agli enti locali (cfr. d.P.R. nn. 1-11/1972), gli interventi legislativi che meritano di essere segnalati sono:

- il d.P.R. n. 616/1977 il quale aveva riconosciuto alle Province un ruolo prettamente esecutivo, attraverso l'attribuzione delle funzioni amministrative in alcune materie di potestà legislativa regionale ed in specie in materia di beneficenza pubblica (cfr. art. 26), assistenza sanitaria e ospedaliera (cfr. art. 33), viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale (cfr. art. 96), tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (cfr. art. 104, co. 2);

- la legge n. 142/1990 la quale, dopo aver consacrato all'art. 2, co. 3 il ruolo amministrativo e gestionale della Provincia, aveva disciplinato all'art. 14 i settori all'interno dei quali quest'ultima avrebbe esercitato potestà amministrativa;

- il d.lgs. n. 112/1998 di attuazione della legge n. 59/1997, il quale aveva attribuito alle Province funzioni nel settore *Sviluppo economico e attività produttive* (industria cfr. art. 19; energia cfr. art. 31, co. 2); nel settore *Territorio, ambiente e infrastrutture* (urbanistica, pianificazione territoriale e bellezze naturali cfr. art. 56; edilizia residenziale pubblica cfr. art. 60; flora e fauna cfr. art. 70; parchi e riserve naturali cfr. art. 78; inquinamento delle acque cfr. art. 81, co. 1; inquinamento acustico, atmosferico ed elettromagnetico cfr. art. 84; risorse idriche e difesa del suolo cfr. art. 89; opere pubbliche cfr. art. 94, co. 2; viabilità cfr. art. 99;

trasporti cfr. art. 105, co. 3; protezione civile cfr. art. 108); nel settore *Servizi alla persona e alla comunità* (servizi sociali cfr. art. 131; istruzione cfr. art. 139; formazione professionale cfr. art. 143; beni culturali cfr. art. 149); nel settore *Polizia amministrativa regionale e locale e regime autorizzatorio* (cfr. art. 161).

**In terzo luogo**, con riguardo ai trasferimenti regionali, sino all'approvazione della legge n. 142/1990, la legislazione regionale può essere divisa in due fasi principali. Durante la prima legislatura delle Regioni ordinarie, il ricorso alle deleghe di funzioni alle Province, già del tutto limitato e frammentario, veniva ad essere di fatto negato dalla sperimentazione dei comprensori. Con l'approvazione del d.P.R. n. 616/1977, poi, in diverse Regioni si è registrata un'inversione di tendenza ed in questa misura, ad un profondo ridimensionamento dell'esperienza dei comprensori, è conseguito un pur timido tentativo di valorizzazione delle Province come ente di amministrazione e di autogoverno del proprio territorio con importanti deleghe nei settori della caccia e della pesca e deleghe, invece, più frammentate in altri settori quali l'agricoltura, i trasporti, la formazione professionale, l'artigianato, le attività estrattive, il turismo, l'urbanistica, la tutela dell'ambiente, il commercio e le attività culturali.

In definitiva, sulla base della normativa preesistente, del citato art. 14 e della legislazione immediatamente successiva, il quadro complessivo delle funzioni provinciali riguardava: la difesa del suolo (v. anche legge n. 183/1989); la tutela e valorizzazione dell'ambiente (v. anche legge n. 61/1994); la prevenzione delle calamità (v. anche legge n. 225/1992); la tutela e valorizzazione delle risorse idriche (v. anche legge n. 36/1994) ed energetiche (v. anche leggi nn. 9/1991 e 10/1991); la valorizzazione dei beni culturali; la viabilità e i trasporti (v. anche d.lgs. n. 422/1997); la protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali (v. anche legge n. 394/1991); la caccia e la pesca nelle acque interne (v. anche legge n. 157/1992); l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore (v. anche legge n. 447/1995; d.lgs. n. 22/1997; d.lgs. n. 389/1997); i servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale (v. anche legge n. 67/1993); i compiti connessi all'istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale (v. anche legge n. 23/1996); la raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali (v. anche legge n. 131/1983).

### ■ ■ 3. La legge cost. n. 3/2001 e le categorie costituzionali di funzioni amministrative provinciali.

La cornice costituzionale dei profili che vengono in questa sede in considerazione è stata profondamente modificata dalla legge cost. n. 3/2001.

Il richiamato principio del *parallelismo delle funzioni* è stato abbandonato in favore di quello di *tendenziale preferenza per l'esercizio comunale delle funzioni amministrative*, nonché di quelli di *sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza* di cui all'art. 118 Cost, co. 1 e 2, Cost.

Le Province, pertanto, assieme ai Comuni ed alle Città metropolitane, risultano destinatarie delle funzioni *fondamentali* di cui all'art. 117, co. 2, lett. p) Cost., nonché di quelle allocate ai sensi dell'art. 118 Cost.

### ■ ■ 4. La legge n. 56/2014 e l'attuale assetto delle funzioni provinciali.

In attuazione della riforma costituzionale del 2001 e curiosamente "*in attesa*" dell'entrata in vigore di quella c.d. Renzi-Boschi, è stata adottata la legge n. 56/2014 (*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*), al cui interno è rinvenibile l'elenco delle funzioni fondamentali provinciali, nonché i criteri per procedere al riordino delle funzioni già

esercitate dalle Province nelle materie di potestà legislativa dello Stato e delle Regioni.

#### ■ ■ 4.1. Le funzioni fondamentali.

Le modalità di esercizio delle funzioni fondamentali sono rimesse alla legislazione statale e regionale di settore secondo la rispettiva competenza per materia ai sensi dell'art. 117, co. 2, 3 e 4, Cost.

Nel rinviare al commento del successivo art. 20 TUEL qualche più puntuale riferimento ai compiti di programmazione e pianificazione delle Province oggi dunque apprezzabili nella loro qualità di funzioni *ex art. 117, co. 2, lett. p)*, Cost., tra le funzioni fondamentali in materia di tutela e valorizzazione dell'ambiente pare opportuno un richiamo a quanto disciplinato dall'art. 197 d.lgs. n. 152/2006, il quale attribuisce alle Province le funzioni amministrative concernenti la programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale (tra cui il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti; il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti; la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate; l'individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti; controlli periodici sui soggetti che producono rifiuti pericolosi, che raccolgono e trasportano rifiuti a titolo professionale, sugli stabilimenti e sulle imprese che smaltiscono o recuperano rifiuti), da esercitare anche avvalendosi di organismi pubblici con specifiche esperienze e competenze tecniche.

#### ■ ■ 4.2. Le funzioni *altre* ai sensi dell'art. 118 Cost.

Benché non ricondotte all'alveo delle funzioni fondamentali, la legge n. 56/2014 ha, altresì, stabilito al comma 88 dell'articolo unico che le Province, d'intesa con i Comuni, possano esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive.

Le *altre* funzioni amministrative provinciali, quelle cioè la cui allocazione avviene da parte della legge statale o regionale ai sensi dell'art. 118 Cost. e già esercitate dall'ente di area vasta sulla base della normativa vigente al momento dell'entrata in vigore della legge c.d. Delrio, sono state oggetto di un complessivo riordino da parte dello Stato e delle Regioni preceduto da uno specifico accordo sancito in sede di Conferenza unificata e volto al conseguimento delle seguenti finalità: individuazione dell'ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna funzione; efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei Comuni e delle Unioni di comuni; sussistenza di riconosciute esigenze unitarie; adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli enti territoriali coinvolti nel processo di riordino, mediante intese o convenzioni.

Più specificamente, l'accordo sancito in Conferenza unificata l'11 settembre 2014, coerentemente con quanto già previsto dalla legge c.d. Delrio, ha visto lo Stato e le Regioni convergere sul conferimento delle funzioni già nella disponibilità delle Province a livello comunale ovvero, in presenza di esigenze di esercizio unitario, a livello regionale e fermo restando, peraltro, il possibile conferimento alle Città metropolitane in considerazione del relativo ruolo costituzionale e della finalità di valorizzazione del livello metropolitano quale elemento di innovazione istituzionale.

Con riguardo al **riordino statale**, ancora all'interno dell'accordo in Conferenza unificata lo Stato ha dichiarato rientrare nell'ambito delle proprie competenze la riallocazione delle funzioni amministrative esercitate dalle Province in materia di tutela delle minoranze ai sensi della legge n. 482/1999 ed in specie le funzioni relative:

- alla delimitazione dell'ambito territoriale e *sub* comunale in cui si applicano le disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche, sentiti i Comuni interessati, su richiesta di almeno il 15% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali e residenti nei Comuni stessi, ovvero di un terzo dei consiglieri comunali dei medesimi Comuni (art. 3, co. 1);

- alla possibilità di determinare, nelle Province in cui siano presenti i gruppi linguistici tutelati, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, provvidenze per l'editoria, per gli organi di stampa e per le emittenti radiotelevisive a carattere privato che utilizzino una delle lingue ammesse a tutela, nonché per le associazioni riconosciute e radicate nel territorio che abbiano come finalità la salvaguardia delle minoranze linguistiche (art. 14);

- alla possibilità di istituire appositi istituti per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali (art. 16).

Rimasta invariata la legge n. 482/1999, il d.P.C.M. 26 settembre 2014 – emanato ai sensi del co. 92 dell'art. 1 legge n. 56/2014 al fine di regolamentare il passaggio di funzioni dalle Province agli enti subentranti – ha attribuito le funzioni innanzi richiamate in materia di tutela delle minoranze alle Città metropolitane, ove previste, e alle Province quali enti di area vasta, con contestuale conferma in capo a queste ultime dei beni e delle risorse umane, finanziarie e organizzative.

Con riguardo al **riordino regionale**, le Regioni, più volte sollecitate e messe in mora dallo Stato a dare attuazione all'accordo già menzionato, hanno completato l'*iter* di adozione delle leggi di redistribuzione delle funzioni amministrative nelle materie di propria competenza legislativa soltanto sul finire dell'anno 2015 (cfr. l.r. Abruzzo n. 32/2015; l.r. Basilicata n. 49/2015; l.r. Calabria n. 14/2015; l.r. Campania n. 14/2015; l.r. Emilia Romagna n. 13/2015; l.r. Lazio n. 17/2015; l.r. Liguria n. 15/2015; l.r. Lombardia n. 19/2015; l.r. Marche n. 13/2015; l.r. Molise n. 18/2015; l.r. Piemonte n. 23/2015; l.r. Puglia n. 31/2015; l.r. Toscana n. 22/2015; l.r. Umbria n. 10/2015; l.r. Veneto n. 19/2015). Benché ogni normativa regionale risenta inevitabilmente delle peculiarità del proprio territorio anche in termini delle precedenti scelte di politica legislativa, è in ogni caso possibile registrare una sicura tendenza all'accentramento a livello regionale delle funzioni già nella disponibilità delle Province. Ed a questo proposito, nel *Rapporto 2015-2016 sulla legislazione tra Stato, Regioni e Unione europea. Volume II* ed in specie all'interno del capitolo III dedicato all'attuazione regionale della legislazione statale in tema di riordino degli enti locali, il Servizio Studi del Senato-Ufficio ricerche sulle questioni regionali e delle autonomie locali ha rilevato che «il processo di regionalizzazione appare, nel complesso, particolarmente evidente con riferimento ad alcune funzioni che precedentemente avevano qualificato l'ente provinciale, quali quelle connesse alla tutela e valorizzazione dell'ambiente, delle risorse idriche ed energetiche, all'inquinamento, alla difesa del suolo, alla caccia e alla pesca, alla protezione della flora e della fauna, alle attività estrattive, all'istruzione e formazione professionale, al turismo e alle politiche sociali» (il rapporto è reperibile alla pagina *web* [http://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg17/file/RAPPORTO\\_SULLA\\_LEGISLAZIONE\\_2015-2016\\_VOLUME\\_II.pdf](http://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg17/file/RAPPORTO_SULLA_LEGISLAZIONE_2015-2016_VOLUME_II.pdf)).

## SEZ. II

### LE DOMANDE E LE RISPOSTE

**Sommario** •1. Quali sono i testi normativi vigenti di riferimento in materia di funzioni amministrative provinciali? •2. Quali sono le funzioni fondamentali provinciali ai sensi della legge n. 56/2014?

### ***1. Quali sono i testi normativi vigenti di riferimento in materia di funzioni amministrative provinciali?***

Al momento in cui si scrive, a livello statale, il testo normativo di riferimento è la legge n. 56/2014, c.d. legge Delrio. Questa ha dettato l'elenco delle funzioni fondamentali provinciali ex art. 117, co. 2, lett. p), Cost. nonché i criteri per il riordino da parte dello Stato e delle Regioni delle funzioni (già) esercitate dalle Province.

Per il riordino operato dallo Stato v. l'accordo sancito in Conferenza unificata l'11 settembre 2014.

Per il riordino operato dalle Regioni v. l.r. Abruzzo n. 32/2015; l.r. Basilicata n. 49/2015; l.r. Calabria n. 14/2015; l.r. Campania n. 14/2015; l.r. Emilia Romagna n. 13/2015; l.r. Lazio n. 17/2015; l.r. Liguria n. 15/2015; l.r. Lombardia n. 19/2015; l.r. Marche n. 13/2015; l.r. Molise n. 18/2015; l.r. Piemonte n. 23/2015; l.r. Puglia n. 31/2015; l.r. Toscana n. 22/2015; l.r. Umbria n. 10/2015; l.r. Veneto n. 19/2015.

### ***2. Quali sono le funzioni fondamentali provinciali ai sensi della legge n. 56/2014?***

Ai sensi del comma 85 dell'articolo unico della legge c.d. Delrio le Province sono titolari delle seguenti funzioni fondamentali: a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza; b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente; c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale; d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali; e) gestione dell'edilizia scolastica; f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale. Il successivo comma 86 individua, altresì, per le Province con territorio interamente montano ed al contempo confinanti con Paesi stranieri le seguenti ulteriori funzioni fondamentali: a) cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi in forma associata in base alle specificità del territorio; b) cura delle relazioni istituzionali con Province, Province autonome, Regioni, Regioni a statuto speciale ed enti territoriali di altri Stati, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane, anche stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti.